

Rg 7314/2023

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

con contestuale istanza cautelare

Per **Davide Di Natale** nato in Brasile il 31.1.1990 C.F. DNTDVD90A31Z602Q e residente in Via Consolare Valeria 2b – Sant’Alessio Siculo (ME) rappresentato e difeso per mandato in calce del ricorso introduttivo dagli avv.ti Francesco Acerboni C.F. CRBFNC68T20Z133U e Rachele Favero C.F. FVRRHL82M58L736O ed elettivamente domiciliati presso lo studio del primo in Venezia Mestre – Via Torino 125 – 30172 con indicazione del seguente numero di fax 0412604600 e e-mail ove ricevere comunicazione francesco.acerboni@venezia.pecavvocati.it; avv.rachelefavero@pec.it

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E DEL MERITO c.f. 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma, Viale Trastevere, 76/A, rappresentato e difeso *ope legis* dall’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, presso cui uffici è elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12, pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it

USR VENETO, in persona del dirigente p.t. con sede in Riva de Biasio S. Croce 1299 - 30135 Venezia - C.F. 80015150271 e con domicilio eletto ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi 12 pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it e pec: drve@postacert.istruzione.it;

e nei confronti di

GALVAGNI ELISABETTA, nata a Verona il 13.5.1975 in Verona e residente in Verona, Viale dell’Industria n. 3 – Comune San Martino Buon Albergo (VR)

- controinteressato non
costituito -

In punto: per l’annullamento, prevista sospensione dell’efficacia,

- 1) del decreto n. 495 del 10.3.2023 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso

indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto;

- 2) della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 14 marzo 2023 e diretta al ricorrente in particolare per la parte in cui motiva l'esclusione dalla graduatoria;

e in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione;

nonché in via subordinata:

- 3) del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune”;
- 4) del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 recante “*Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106*”;

NONCHE' CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

PER L'ANNULLAMENTO e previa sospensione dell'efficacia

- 1) Di tutti gli atti impugnati,
- 2) del decreto prot. N. 5043 del 13.9.2023 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081;
- 3) del decreto prot. N. 5253 del 5.10.23 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081;
- 4) nonché di tutti i successivi atti di integrazione della graduatoria dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 che saranno adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto a seguito di rinuncia dei candidati nominandi;

PREMESSA.

Con il presente ricorso si intendono presentare motivi aggiunti propri di ricorso impugnandosi gli atti già impugnati ed integrando il ricorso con i motivi che seguono, per l'annullamento altresì dei successivi decreti adottato dall'USR Veneto, rispettivamente prot. 5043 del 13.9.2023 e 5253 del 5.10.2023.

Con i predetto decreti, infatti, l'USR ha dato seguito allo scorrimento della graduatoria già approvata con decreto prot. 495 del 10.3.23, dalla quale il ricorrente è stato illegittimamente escluso. Il decreto assume rilievo in quanto va a sconfessare la tesi sostenuta dal Ministero, laddove evidenzia come in realtà, contrariamente a quanto asserito da controparte, vi è sempre stata una graduatoria formata da tutti i candidati idonei ivi compreso il ricorrente.

Diversamente lo scorrimento non sarebbe stato possibile. Di qui il presente ricorso.

DIRITTO

1. Primo motivo aggiunto di ricorso. Travisamento dei fatti.

Lo scorrimento della graduatoria e la nomina di ulteriori candidati idonei per il semplice fatto di aver partecipato al concorso, proprio come il ricorrente, dimostra la macroscopica infondatezza della tesi avversaria. In particolare, viene sconfessata la tesi dell'amministrazione secondo cui, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna graduatoria di idonei e, conseguentemente, sempre a dire dell'amministrazione convenuta, l'impossibilità di inserirvi il ricorrente. È evidente che, se così fosse, non poteva esservi alcun scorrimento della graduatoria ed invece il MIM, attese le rinunce dei soggetti già inseriti nell'elenco, ha dato seguito alle ulteriori nomine di candidati che, in un primo momento, erano stati parimenti esclusi.

Dunque, contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero, in realtà una graduatoria di idonei c'è, *rectius* avrebbe dovuto esserci palesata sin dall'inizio, tanto da consentire e giustificare lo scorrimento e le successive nomine. In essa doveva essere inserito anche il ricorrente, a prescindere dalla riserva, in quanto soggetto idoneo per il possesso dei requisiti richiesti dal bando.

In sintesi:

- 1) è errato sostenere che il prof. Di Natale non ha superato la procedura concorsuale posto che non era contemplato il superamento di alcuna soglia e/o il conseguimento di un punteggio minimo per essere considerati vincitori. Tutti i candidati erano soggetti idonei per il semplice fatto di possedere i requisiti di cui al bando di concorso.
- 2) Nel caso di specie non vi erano vincitori pertanto non poteva sussistere alcuna selezione.

3) Il ricorrente al pari di tutti i candidati idonei doveva essere inserito nella graduatoria di merito.

*

2. Secondo motivo aggiunto. Violazione di legge. Violazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 68/1999 per la tutela del diritto al lavoro delle persone disabili. Violazione articolo 5 D.P.R. 487 Del 9.5.1994. Violazione della legge 12 marzo 1999 n. 68 sul diritto al lavoro dei disabili. Violazione dell'art. 35 d.lgs. 165/01.

Lo scorrimento della graduatoria appalesa ancora di più la violazione delle norme in punto di riserva a favore delle categorie protette.

Il MIM dichiara di aver escluso il ricorrente perché *“non ha superato la procedura concorsuale di cui trattasi, dal momento che non è rientrato all'interno del numero dei posti banditi per la relativa classe di concorso. Infatti, la selettività della procedura presente nel bando è garantita proprio dal limite dato dal numero di posti riservati ai vincitori. Conseguentemente, questa Direzione si è trovata nell'impossibilità di applicare nei confronti dell'odierno ricorrente l'istituto della riserva di legge a causa del mancato superamento da parte del Prof. Di Natale della procedura concorsuale in oggetto”*. Per effetto dell'intervenuto scorrimento della graduatoria, i concetti di *“mancato superamento”* e conseguente *“impossibilità di applicare nei confronti dell'odierno ricorrente l'istituto della riserva”* non sono più logicamente né giuridicamente sostenibili. Lo scorrimento della graduatoria, infatti, oltre a dimostrare che c'è sempre stata una graduatoria formata da tutti i soggetti idonei, che hanno partecipato al concorso e all'interno della quale doveva essere inserito anche il ricorrente dimostra, ancor di più, la violazione delle norme in punto di riserva dei posti ex l. 68/99.

Anche a seguito dello scorrimento, non appare infatti essere stata rispettata la quota di riserva.

Al riguardo giova ribadire che ero lo stesso bando di concorso a richiedere che nell'istanza di partecipazione fosse indicato *“n) l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa”* (art. 4 lett. n) Bando di concorso, pag. 8).

Non corrisponde al vero quindi che *“l'Amministrazione non fosse tenuta ad inserire in graduatoria soggetti beneficiari della riserva in relazione alla specifica procedura concorsuale cui ha partecipato il ricorrente”*. Era lo stesso bando di concorso a

richiedere la specifica indicazione del diritto alla riserva, ulteriore motivo per cui detta previsione non poteva non essere considerata. Eppure nella graduatoria originaria non vi era alcun riservista. Neppure fra i nuovi nominati, per effetto dello scorrimento, risultano esservi soggetti beneficiari della quota di riserva. Né l'amministrazione ha mai dimostrato di aver rispettato la quota del 7% a favore degli invalidi civili.

Scopo della legge n. 482/68 è quello *“di favorire e tutelare il concreto collocamento al lavoro di coloro che rappresentano una categoria c.d. debole, in considerazione di menomazioni fisiche contratte in particolari circostanze (invalidi di guerra, civili, per servizio o per lavoro, privi della vista e sordomuti, ovvero gli orfani o le vedove di deceduti per fatti o infermità di analogo genere), nell'evidente presupposto che costoro abbiano particolari difficoltà nel reperire una occupazione, anche in adesione a tradizionali e consolidati principi di solidarietà umana e sociale”* (sentenza del 9 luglio 2005 n. 3698). *“Ciò comporta l'attribuzione di un carattere cogente alle disposizioni, per cui la riserva opera anche se il bando di concorso non l'ha prevista e, d'altro canto, essa si applica necessariamente anche alle selezioni per soli titoli, comunque preordinate all'assunzione (sentenza cit.)”* (cfr. TAR Lecce 2697/1996).

ISTANZA CAUTELARE

ex art. 55 D.lgs. 104/2010

Premesso quanto sopra, alla luce dei nuovi fatti sopravvenuti e dei nuovi provvedimenti di scorrimento della graduatoria oltre il numero dei posti banditi, si insiste nuovamente per una pronuncia cautelare di inserimento del ricorrente nella graduatoria con conseguente riconoscimento della riserva di legge. Ed invero, sussiste oggi ancora più di prima l'interesse del ricorrente di essere inserito nella graduatoria, visto l'intervenuto scorrimento e possibilità di essere convocato per la stipula del contratto a tempo determinato con incarico per l' a.s. 2023/2024 e successiva immissione in ruolo.

PQM

Si chiede,

In via preliminare e cautelare, la sospensione dell'efficacia di tutti gli atti impugnati e la concessione di misure cautelari, che appaiono secondo le circostanze più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione, **in particolare, con**

inserimento del ricorrente nella graduatoria di merito formata all'esito del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto;

In via principale: l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia

- 5) del decreto n. 495 del 10.3.2023 dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto con la quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso indetto con D.D.G. 6.5.2022 n. 1081 per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado per la Regione Veneto;
- 6) della nota dell'Ufficio Scolastico Regionale del 14 marzo 2023 e diretta al ricorrente in particolare per la parte in cui motiva l'esclusione dalla graduatoria;
- 7) decreto prot. N. 5043 del 13.9.2023 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081

e in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione;

nonché in via subordinata:

- 8) del D.M. 28 aprile 2022 n. 108, recante “Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune”;
- 9) del D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 recante “*Procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021 n. 106*”;

ed in ogni caso di tutti gli atti antecedenti, presupposti, connessi e consequenziali, se e per quanto di ragione.

NONCHE' CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

PER L'ANNULLAMENTO, previa sospensione dell'efficacia

- 1) Di tutti gli atti impugnati,
- 2) del decreto prot. N. 5043 del 13.9.2023 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081;

3) del decreto prot. N. 5253 del 5.10.23 Usr Veneto di integrazione delle graduatorie dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081;
4) nonché di tutti i successivi atti di integrazione della graduatoria dei vincitori per la classe A48 del concorso indetto con D.D.G. 6 maggio 2022 n. 1081 che saranno adottati dall'Ufficio Scolastico Regionale Veneto a seguito di rinuncia dei candidati nominandi;

Con riserva di motivi aggiunti di ricorso.

Con vittoria di spese, anche generali ed onorari.

Si producono i documenti indicati in narrativa come da separato elenco.

Ai sensi della l. 488/99 si dichiara che i presenti motivi aggiunti non ampliano il thema decidendum della controversia venendo impugnati connessi e/o consequenziali a quelli che sono oggetto del ricorso principale.

Venezia, 17 ottobre 2023

Avv. Francesco Acerboni

Avv. Rachele Favero